

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4838

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPRILI, PRANDINI, BORGHINI, MINOZZI, PROVANTINI,  
CAVAGNA, CHERCHI, DONAZZON, FILIPPINI GIOVANNA,  
CAPECCHI, FRANCESE, STRADA**

*Presentata il 23 maggio 1990*

Rifinanziamento per l'anno 1990 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sicuramente il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, ha centrato due obiettivi: da una parte ha finanziato una quota, seppure piccola, dei bisogni relativi a strutture turistiche, ricettive e tecnologiche e dall'altra ha permesso di far venire alla luce migliaia di progetti — molti dei quali considerati validi — che rappresentano un vero e proprio patrimonio al quale si dovrà ancora attingere. Appunto per questo abbiamo ritenuto

utile proporre di rifinanziare per il 1990 il decreto-legge n. 465 del 1988. Rifinanziare, mantenendo inalterati i meccanismi legislativi già sperimentati per il 1989. E sulla necessità di finanziare — finalmente — un settore come quello turistico non crediamo possano più sussistere dubbi!

Questo ragionamento appare ancora più chiaro ove si considerino alcuni dati relativi al periodo 1978-1988. Le presenze turistiche complessive sono passate da quasi 315 a circa 360 milioni (+ 14 per cento); i posti letto da 4.360.000 a 4.630.000 (+ 6 per cento); l'utilizzazione degli impianti alberghieri dal 26,8 per cento al 32,5 per cento; però in questo

periodo sono scomparsi ben 5 mila alberghi; la permanenza media è diminuita passando da 5,7 a 4,9 giornate; nel 1978 per ogni lira all'estero ne incassavamo cinque mentre nel 1988 solamente tre.

La Banca nazionale del lavoro ha riflettuto sull'avanzo della bilancia turistica: sino al 1985 sempre crescente, per poi bruscamente ripiegare negli anni seguenti.

Secondo la Banca nazionale del lavoro la cosa è grave ma non sorprende, considerando le « persistenti carenze » ed il « continuo deterioramento » delle nostre strutture turistiche.

Addirittura Bankitalia sottolinea come le entrate siano diminuite e ciò — a parere della Banca d'Italia — si deve alla concorrenzialità, alla qualità dei servizi, al mancato adeguamento della struttura alberghiera, all'inadeguatezza delle cosiddette strutture dei servizi.

Recentemente, in una pubblicazione della Confindustria, si afferma che mentre negli anni settanta l'Italia drenava un quarto dei flussi turistici mondiali, si prevede che questa quota tra 10 anni sarà di un decimo e ciò — secondo la Confindustria — perché l'offerta turistica è poco appetibile e non si è evoluta di pari passo con la domanda.

Ancora: nel mondo ben il 30 per cento delle camere disponibili risulta collocato negli alberghi appartenenti a grandi catene. Noi ci siamo ma in una posizione assolutamente marginale: nelle 200 catene la prima posizione italiana è tenuta da INTERHOTEL-ATAHOTELS (85° posto) poi JOLLY HOTELS (86°) e CIGAHOTELS (95°).

La stessa dimensione di impresa appare contenuta: la Spagna può vantare una capacità media di 87 letti per struttura alberghiera, il Portogallo 88 letti, la Grecia 56 e l'Italia solo 42.

A lungo si potrebbe continuare a parlare degli elementi di debolezza del nostro comparto turistico. E, ovviamente, le difficoltà denunciate non potranno essere affrontate con una sola proposta di legge e con le risorse qui ipotizzate. Una proposta di legge come questa si pone un obiettivo limitato e tuttavia molto concreto: offrire una risposta positiva ad alcuni significativi progetti relativi a parchi urbani, ad adeguamenti delle strutture e dei servizi, allo sviluppo di forme associative nel settore turistico.

Riuscire a raggiungere alcune di queste finalità non sarebbe cosa da poco.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Per il finanziamento delle iniziative già presentate, alla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero del turismo e dello spettacolo ai sensi del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, volte allo sviluppo, razionalizzazione, adeguamento e ammodernamento delle strutture turistiche e ricettive, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 120 miliardi e 382 milioni per l'anno 1990.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, istituita con l'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che lo esprime nel termine perentorio di 45 giorni, dispone, con proprio decreto, il finanziamento dei progetti di cui al comma 1 tra quelli dichiarati ammissibili dalla commissione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 465 del 1988.

3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, dispone il piano di riparto dei fondi secondo le modalità di cui al citato decreto-legge n. 465 del 1988.

4. I fondi che le regioni non sono in grado di utilizzare ai sensi della presente legge sono aggiunti a quelli già stanziati ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.

## ART. 2.

1. I finanziamenti di cui alla presente legge sono erogati secondo un piano di

riparto in base alle modalità stabilite dal decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556.

#### ART. 3.

1. All'onere di lire 120 miliardi e 382 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1990, si provvede quanto a lire 120 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo, nonché interventi di carattere nazionale ed internazionale », e quanto a lire 382 milioni mediante utilizzo dei residui di stanziamento del capitolo 7545 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, riferito alla medesima legge n. 217 del 1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.